



REGOLAMENTO DELLA SOLROA

STRUTTURA OPERATIVA LOMBARDA RIFUGI E OPERE ALPINE

(approvato dal Comitato Direttivo Regionale del CAI Lombardia 8 maggio 2024)

Art. 1 COSTITUZIONE

1. È costituita presso la Sede del Gruppo Regionale Lombardo del CAI la **Struttura Operativa Lombarda Rifugi e Opere Alpine**, in seguito denominata per brevità con l'acronimo "SOLROA".
2. La SOLROA è retta dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sull'autonomia organizzativa, funzionale e gestionale della Struttura secondo le norme previste in materia da Statuto, Regolamento Generale (RG) e Regolamento del GR LOM e nel rispetto degli indirizzi definiti e approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) e dal Comitato direttivo Regionale (CDR).

Art. 2 SEDE

1. La SOLROA ha sede presso la Sede legale del GR.

Art. 3 SCOPI, COMPITI E ATTIVITÀ DELLA SOROA

1. La SOLROA è Struttura di supporto del Comitato Direttivo Regionale (CDR), con il quale dialoga per individuare le principali linee di azione che riguardano tutte le strutture ricettive in Regione Lombardia classificate dal CAI. Ha i seguenti scopi e compiti e svolge le seguenti attività:
 - a. individua e realizza le attività concordate con il CDR, in accordo con gli indirizzi di SOROA;
 - b. organizza la raccolta e l'archiviazione dei dati conoscitivi inerenti il patrimonio delle strutture ricettive;
 - c. opera attività di consulenza e supporto sul patrimonio lombardo delle strutture ricettive;
 - d. diffonde storia, cultura, tecnica, turismo, economia, tramite proprie o altrui ricerche, mediante la redazione di materiali didattici o l'organizzazione di corsi e conferenze
 - e. svolge ogni altra attività riguardante le strutture ricettive CAI in Regione Lombardia o delle Sezioni Lombarde del CAI che dovessero essere richiesta dal CDR LOM.

Art. 4 VINCOLI

1. La SOLROA non può nominare o inviare propri rappresentanti presso organi o organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del CDR.
2. La SOLROA non può assumere autonomamente impegni di natura economico-patrimoniale e finanziaria che vincolino il CAI.

Art. 5 ORGANIZZAZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA DELLA SOROA

1. La SOLROA è composta dal Presidente e da sei componenti, nominati dal CDR su proposta del proprio consigliere referente.
2. I componenti svolgono attività operative in attuazione degli scopi, delle funzioni e dei compiti della SOLROA di cui all'art. 3.
3. I componenti della SOLROA durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CDR senza limite di mandato, eccezion fatta per il Presidente, che non può rimanere in carica più di due mandati consecutivi.
4. Alla scadenza del mandato triennale i componenti della SOLROA rimangono in carica nella pienezza dei poteri affidati, fino all'insediamento dei nuovi componenti.
5. Il CDR nomina tra i propri componenti il referente incaricato di seguire l'attività della SOLROA, che viene invitato a partecipare alle riunioni e relaziona al CDR sul funzionamento e sull'operato della stessa.

Art. 6 COMPETENZA DEI COMPONENTI E GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Possono essere eletti componenti della SOLROA tutti i Soci lombardi del Sodalizio maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa e con almeno due anni compiuti di iscrizione al CAI, che abbiano le competenze e le esperienze necessarie.
2. Tutti i componenti della SOLROA prestano la loro opera a titolo volontario e gratuito. Non possono essere retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura e con le modalità previste dall'apposito Regolamento del CAI.



Art. 7 NOMINA DEI COMPONENTI

1. Alla nomina dei componenti e del Presidente della SOLROA provvede il CDR.

Art. 8 CANDIDATURE E SOSTITUZIONI

1. Le candidature a componente della SOLROA devono essere inviate alla segreteria del GR corredate da un esauriente curriculum che evidenzi oltre all'idoneità a ricoprire l'incarico (art. 6.1), le specifiche competenze e capacità nel campo in cui operare.
2. Devono essere sottoscritte dal Candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza.
3. Candidature prive di curriculum esauriente verranno escluse.
4. Ogni candidato, prima di essere definitivamente incaricato, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta che attesti la sussistenza di tali condizioni.
5. Non possono essere nominati componenti della SOLROA Soci che abbiano rapporti economici continuativi con il Sodalizio.
6. Anche per i componenti della SOLROA è operante quanto disposto dal RG in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alla cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "Incompatibilità tra cariche sociali".
7. I componenti della SOLROA per i quali sorgano o vengano comunque accertati i rapporti di cui al comma 5 del presente articolo decadono con provvedimento deliberato dal CDR e verranno sostituiti ai sensi del successivo comma 9.
8. Il componente che nel corso di un anno non partecipi attivamente senza giustificato motivo, può essere sostituito dal CDR su proposta della SOROA o del Consigliere referente.
9. Nel caso di dimissioni o quando si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti della SOLROA, il CDR provvede senza indugio ad assegnare l'incarico.

Art. 9 NOMINA DEL PRESIDENTE

1. La SOLROA, nella prima riunione d'insediamento, propone il Presidente.
2. Il Presidente della SOLROA viene nominato dal CDR nella prima seduta utile, sulla base delle indicazioni dei componenti della SOLROA e del Consigliere referente.
3. Il Presidente della SOLROA non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
4. Il Presidente della SOLROA, che ha svolto i due mandati, può essere ulteriormente nominato a far parte della SOROA come componente.

Art. 10 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della SOLROA:
 - a. rappresenta la SOLROA anche nel Coordinamento Lombardo OTTO-SO;
 - b. convoca, anche in via telematica, e presiede, le riunioni della SOLROA;
 - c. coordina le aree di lavoro e svolge le funzioni tecniche affidategli in base alle sue competenze;
 - d. presenta al CDR il programma delle attività previste per l'anno successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa;
 - e. presenta al CDR la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro i termini indicati;
 - f. è affidatario e responsabile dei beni in dotazione alla SOLROA;
 - g. coordina le attività degli eventuali collaboratori occasionali.

Art. 11 COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA SOLROA

1. La SOLROA si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di costui o del PR.
2. La SOLROA ha i seguenti compiti:
 - a. individua, d'intesa con SOROA e il CDR, fonti di finanziamento necessarie a supportare le attività e i progetti della Struttura;
 - b. coordina le attività delle aree funzionali della SOLROA con le altre componenti del Sodalizio;
 - c. assegna le funzioni a ciascuno dei suoi componenti, tenendo conto delle rispettive competenze;
 - d. Propone al CDR il conferimento di incarichi esterni, cui spetta il compito di deliberarli e finanziarli.



3. Il Segretario della SOLROA redige i verbali delle riunioni, che vengono conservati nella specifica posizione dell'archivio del GR;

Art. 12 RIUNIONI DELLA SOLROA

1. Le riunioni della SOROA devono essere convocate almeno due volte all'anno e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e del Presidente.
2. I componenti possono partecipare, in tutto o in parte, da remoto in via telematica.
3. La convocazione è inviata in via telematica ai componenti della SOLROA e al Referente del CDR.
4. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Se ritenuto opportuno, il Presidente della SOLROA può invitare alle riunioni persone esterne.
7. La SOLROA può segnalare al CDR l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne a titolo gratuito o oneroso, in ogni caso la relativa delibera compete al CDR.

Art. 13 SPESE

1. Le spese per le attività e il funzionamento della SOLROA sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CDR e dalla SOROA, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.

Art. 14 RAPPORTI CON IL CDR

1. Il Presidente della SOLROA deve sempre informare con sollecitudine il referente del CDR su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.

Art. 15 DECADENZA DEI COMPONENTI DELLA SOLROA

1. Il CDR, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti della SOLROA e disporre il commissariamento della SO con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 16 PROGRAMMA E RELAZIONI

1. Entro il termine stabilito di ogni anno il Presidente della SOLROA presenta al CDR, il programma delle attività previste per l'anno successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. Entro il termine stabilito di ogni anno il Presidente della SOLROA presenta al CDR la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti.
3. I programmi e i budget previsionali di spesa, le relazioni e gli aggiornamenti relativi ai beni affidati alla SOLROA vengono successivamente inviati alla SOROA, tramite direzione generale, entro i termini previsti.
4. Il CDR esamina e approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività della SOLROA.

Art. 17 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CDR secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. La SOLROA può proporre al CDR modifiche al presente Regolamento, che diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CDR.

ABBREVIAZIONI USATE NEL REGOLAMENTO

GR: Gruppo Regionale **CDR:** Comitato Direttivo Regionale **LOM:** Lombardo
PR Presidente Regionale **RG:** Regolamento Generale **ROA:** Rifugi e Opere Alpine
OTTO: Organo Tecnico Territoriale Operativo **SO:** Struttura Operativa
SOROA: Struttura Operativa Rifugi e Opere Alpine
SOLROA: Struttura Operativa Lombarda Rifugi e Opere Alpine